

CONTRATTO COMMERCIALE (Siniscola, 3 febbraio 1780)

(Contratto fra pastori di Mamoiada e Agostino Cantone di Bonifacio)

Sia a tutti noto come le persone di Giuseppe Corcoddi, Salvatore Congiu, Antonio Cadinu e Michele Deyana, pastori di Mamoiada, che si trovano in questa Baronìa a svernare e pascolare le loro pecore, da una parte, e dall'altra patron Giovanni Agostino Cantone di Bonifacio, presentatisi personalmente davanti a me che li conosco, di buon grado e con deliberata volontà convengono e si accordano su quanto segue: i predetti pastori promettono e si obbligano, non solo per loro stessi ma anche per i loro soci (il predetto Corcoddi per Giuseppe Dettori e altri, il Congiu per Antonio Basilio Mongiosu e altri della famiglia, Cadinu e Deyana per gli altri della loro compagnia di pastori), a vendere e consegnare al predetto Cantone tutto il formaggio bianco che otterranno nel presente anno nel periodo in cui gli stessi pastori resteranno con le loro pecore nei salti di Posada e Torpé, dove attualmente si trovano, o in altri salti di questa Baronìa.

Il formaggio dovrà essere ben confezionato, senza spaccature, commerciabile, da pesare quando piacerà e andrà bene a patron Cantone mediante un pesatore capace e gradito ad entrambe le parti, secondo il peso regio corrente, negli stessi locali in cui si troveranno a confezionare il formaggio, dopo averlo tolto dal liquido e arieggiato un poco.

Il predetto patron Cantone, a sua volta, promette e si obbliga a comprare e pesare il formaggio e a pagarlo a 16 lire e 15 soldi al quintale grosso, effettuando il pagamento in contanti subito dopo la pesata, scontando le caparre indicate più avanti dopo l'ultima pesata.

Per rispettare ed eseguire quanto sopra, il Cantone consegna ai pastori a titolo di caparre la somma di 75 lire in contanti, che gli stessi dichiarano di ricevere, e qualora ne avessero bisogno il patron darà loro la somma che potrà dare. Entrambe le parti si impegnano vicendevolmente ad eseguire quanto sopra nei termini già esposti, senza alcuna dilazione o scusante.

E per dare maggior vigore al contratto, ciascuno obbliga la propria persona e tutti i propri beni mobili e immobili, presenti e futuri, sottomettendosi alla giurisdizione della Signora di questa Baronìa e dei suoi ministri di giustizia.

Così affermano e giurano, alla presenza dei testi Luigi Turoni, notaio, Giuseppe Selis e Giovanni Spanu, tutti di questa Villa di Siniscola.

In testimonium veritatis Antonio Lorenzo Turoni pubblico notaio.